



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Repertorio n. 1902/2016
Prot. n. 58934 del 14/11/2016

IL RETTORE

Visto il regolamento dell'U.E. n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11-11-2013 che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Visto che tra le attività del Nuovo programma Erasmus+, Key action 1, continuerà ad essere inclusa, tra le altre, la mobilità per Traineeship "tirocini" presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni [...];

Visti gli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione dove si afferma che "La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione [...]" (art. 149) e che "La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri [...]" (art. 150);

Vista la nota del 10/06/2016 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, acquisita al gli atti di questa Amministrazione con n. 29762 del 13/06/2016, con la quale la stessa Agenzia ha comunicato l'attribuzione di un finanziamento, pari ad € 19.110,00 per la Mobilità degli studenti per Traineeship – a.a. 2016/2017;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del bando entro la fine dell'anno 2016, in considerazione dei tempi necessari per le procedure concorsuali e per la realizzazione delle mobilità degli studenti.

DECRETA

È emanato il seguente bando per l'assegnazione delle borse Erasmus+ per Traineeship, per svolgere tirocini in uno dei Paesi UE e ammissibili nell'anno accademico **2016/2017**

ERASMUS+ Programme

Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship

(Mobilità per studenti ai fini di tirocinio)

BANDO DI SELEZIONE

Apertura bando: 21 novembre 2016

Scadenza bando: 11 gennaio 2017

Art.1 Finalità

Il Programma europeo ERASMUS+ permette agli studenti delle Università, che hanno aderito al Programma, di svolgere presso Enti (imprese, aziende, studi professionali e centri di formazione e ricerca) di uno dei Paesi partecipanti al Programma, attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciuta dall'Università di appartenenza come parte integrante del programma di studi dello studente.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Stati membri dell'Unione Europea (EU), verso i quali gli studenti possono effettuare mobilità per Traineeship:

Austria	Finlandia	Lituania	Regno Unito
Belgio	Francia	Lussemburgo	Repubblica Ceca
Bulgaria	Germania	Ungheria	Romania
Cipro	Grecia	Malta	Slovacchia
Croazia	Irlanda	Olanda	Slovenia
Danimarca	Latvia	Polonia	Spagna
Estonia		Portogallo	Svezia

Stati dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Norvegia, Liechtenstein
Paesi in via di adesione: Turchia

Non sono ammissibili mobilità verso la Svizzera

Il Programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all'estero.

Le borse saranno assegnate esclusivamente per attività di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta come parte integrante del programma di studio dello studente dal proprio Istituto.

L'eventuale attività di ricerca è ammissibile nella misura in cui costituisca formazione professionale per il beneficiario in mobilità ERASMUS; a tale scopo il Learning Agreement per Traineeship dovrà essere compilato in modo da poter evincere tale tipo di formazione. NON è assolutamente possibile effettuare la mobilità per motivi di studio. Nel caso in cui il Learning Agreement per Traineeship non specificherà l'attività di tirocinio, al candidato che sarà inserito nella graduatoria verrà annullato lo status di Erasmus d'ufficio.

Art. 11. Traineeship

2.1 Destinatari

Il Tirocinio formativo è destinato agli studenti/laureandi e dottorandi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara regolarmente iscritti per l'a.a. 2016/2017.

I candidati devono comunque risultare vincitori di borsa di mobilità di tirocinio prima della discussione della tesi di laurea o di dottorato. I laureandi possono svolgere tirocinio entro il 30/09/2017. In nessun caso la discussione della tesi potrà avere luogo durante il periodo di tirocinio: la mobilità dovrà svolgersi interamente prima o interamente dopo la discussione della tesi.

2.1- Mensilità finanziate

Potranno essere finanziate per tutto l'Ateneo massimo n. 39 mensilità con fondi UE per tirocini, salvo eventuali ulteriori disponibilità finanziarie da parte dell'Ateneo.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Verranno erogate le borse prioritariamente ai vincitori secondo la collocazione acquisita nelle graduatorie, e quindi agli idonei fino all'esaurimento dei fondi disponibili, in base alle destinazioni prescelte dai vincitori e alla durata dei soggiorni.

La durata minima delle borse messe a bando è di due mesi (60 giorni completi). La mobilità deve essere realizzata entro il 30 settembre 2017. L'Ateneo finanzia fino a un massimo di n. 4 mensilità per ciascun studente vincitore dello Status di Erasmus per Traineeship, salvo eventuali ulteriori finanziamenti disponibili.

Sarà possibile conferire lo Status di Erasmus anche ai "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo Status di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità. Eventuali ulteriori assegnazioni di finanziamenti, da parte della Agenzia Nazionale Erasmus+, verranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

2.1 Durata dei tirocini periodo di svolgimento

I tirocini potranno essere svolti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione di ciascun Ateneo e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2017. L'eventuale periodo di chiusura per ferie dell'impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

I beneficiari che interromperanno la loro permanenza prima del periodo concordato con un contratto, senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l'intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente documentati, l'Agenzia Erasmus+ si esprimerà sull'eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.

La durata del tirocinio può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario all'Ufficio competente del proprio ateneo. La richiesta dovrà essere autorizzata (dall'impresa e dall'istituto di appartenenza) ma l'erogazione dei mesi/giorni di prolungamento richiesti, a cura dell'Ateneo di appartenenza del beneficiario, avverrà a consuntivo in base a EVENTUALI finanziamenti comunitari disponibili. In ogni caso l'intero periodo di Traineeship, non dovrà protrarsi oltre il periodo ammissibile del 30 settembre 2017.

Il soggiorno Erasmus che avrà una durata inferiore a n. 2 mesi (n. 60 giorni), qualunque essa sia la ragione (anche di forza maggiore), comporterà la perdita dello Status di Erasmus e la restituzione della borsa eventualmente già erogata.

Inoltre, le disposizioni del Programma Erasmus+ aprono la possibilità, a chi ha già usufruito in passato di una borsa Erasmus o Leonardo in LLP, di partecipare anche al nuovo Programma, purché la somma delle mensilità già effettuate e le mensilità che si intendono effettuare non superi il totale di 12 mesi per ciascun ciclo di studi, n. 24 mesi per le lauree a ciclo unico.

La mobilità Erasmus è subordinata alla accettazione dell'organismo ospitante.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Art. 3. Contributi

Il nuovo Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione come indicato nella tabella sottostante.

Gruppo 1 – costo della vita alto	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito	€ 480/mese
Gruppo 2 – costo della vita medio	Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia	€ 430/mese
Gruppo 3 – costo della vita basso	Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica di Macedonia	€ 430/mese

L'ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) per il valore della rata mensile relativa al paese di destinazione e considerando i mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata.

Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo unitario mensile.

Il versamento dei contributi sarà effettuato solo mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato al beneficiario del contributo.

La copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile per gli studenti Erasmus in mobilità sarà a carico dell'Ateneo.

Sarà invece responsabilità dello studente stipulare una polizza integrativa privata per eventuali altri tipologie di assicurazione (malattia, viaggio, ecc..)

Non verranno effettuati pagamenti tramite assegno o bonifico a terzi

Si precisa che l'erogazione della borsa è subordinata alla presentazione e sottoscrizione dei documenti obbligatori che verranno indicati nel contratto che gli studenti vincitori dello Status di Erasmus per Traineeship sottoscriveranno con l'Ateneo.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra o di parte di questa, il beneficiario dovrà rimborsare l'intero importo della borsa percepita.

I dottorandi con borsa di dottorato godranno del solo "status di Erasmus" e non riceveranno il contributo comunitario Erasmsu+

I dottorandi senza borsa di dottorato godranno del contributo comunitario Erasmus+ alle stesse condizioni degli altri studenti.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Gli studenti diversamente abili che siano risultati assegnatari di borsa possono richiedere una integrazione del contributo comunitario Erasmus+ erogato dall'Agenzia Nazionale. Per questo tipo di finanziamento occorre presentare una richiesta secondo le modalità indicate nella pagina

http://unich.it/pmmanager.it/documenti/avviso_disabili_1617.pdf

Il modello di candidatura sarà fornito, quindi a coloro che intendono effettuare richiesta dei contributi aggiuntivi, al Settore Relazioni Internazionali dell'Ateneo.

Art. 4. Sedi ospitanti

Il candidato dovrà individuare autonomamente, o con il supporto dei docenti del proprio Dipartimento, la sede più appropriata dove svolgere l'attività di tirocinio.

A puro titolo indicativo, nell'allegato 1) al presente bando sono riportati dei link che potranno essere utili per il reperimento di un organismo ospitante

Nel momento in cui viene contattata una sede ospitante, il candidato potrà presentare, se necessario, una presentazione del progetto Erasmus+ for Traineeship (All. 2)

Una volta trovata la sede ospitante, il candidato dovrà richiedere la compilazione della "Lettera di Accettazione", il cui modello è disponibile sul sito all'allegato 3). La lettera di accettazione dovrà essere presentata unitamente alla candidatura online e dovrà essere corredata di timbro originale da parte della sede ospitante, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Il possesso di ente ospitante costituirà titolo necessario nella formulazione della graduatoria.

Il candidato che non dispone di una "Lettera di Accettazione" entro la data di scadenza del bando, può comunque presentare candidatura. Oltre alla graduatoria dei vincitori, sarà formulata una graduatoria degli studenti idonei, nella quale avranno pur sempre priorità, indipendentemente dal merito accademico, gli studenti che dispongono di una Lettera di Accettazione e a seguire i candidati che non dispongono di una sede presso cui svolgere il tirocinio. Gli studenti idonei devono comunque provvedere a farsi rilasciare, prima della stipula del contratto con l'Ateneo, la "Lettera di Accettazione", altrimenti non sarà possibile effettuare la mobilità.

Sono **ELEGGIBILI** ai fini dell'Erasmus Plus Traineeship:

- 1) Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education);
- 2) qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul mercato del lavoro o nei campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù. A titolo di esempio, sono eleggibili come sedi di tirocinio: piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private; enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale; organizzazioni del mondo del lavoro, incluse le camere di commercio, associazioni professionali e dell'artigianato e organizzazioni sindacali; istituti di ricerca, fondazioni, scuole/istituti/centri educativi di qualsiasi livello; organizzazioni no-profit, associazioni, ONG; enti di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazioni.
- 3) gli Uffici di Relazioni Internazionali degli Istituti di istruzione superiore purché l'attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa nel Learning Agreement for Traineeship e non sia già cofinanziata nell'ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti;



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

- 4) gli istituti italiani di cultura all'estero, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, gli studi legali italiani con sede all'estero, le aziende private la cui sede legale risiede in Italia, ecc. a patto che sia garantito il principio di transnazionalità (es.: il tirocinante acquisisce un know how diverso da quello che acquisirebbe con un traineeship nel proprio Paese);
- 5) Il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, sedi collegate all'O.N.U. e all'U.N.E.S.C.O.

NON sono ammissibili per i tirocini Erasmus le seguenti sedi:

Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate – la lista completa è disponibile all'indirizzo europa.eu/institutions/index_en.htm – ; le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti)."

Istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie Specializzate

Enti che gestiscono programmi comunitari

Rappresentanze diplomatiche nazionali (Ambasciate, Consolati)

Nei casi dubbi, spetta comunque all'Agenzia Erasmus+/indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa

Art. 5. Mobilità verso Paese di appartenenza

I beneficiari dovranno svolgere la mobilità in paesi diversi da quelli d'origine, nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+, diverso dall'Italia, e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto italiano, questi non sono eleggibili per la mobilità presso un'Impresa nel loro Paese di origine/cittadinanza.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al bando "Erasmus+ Traineeships" gli studenti che:

- ▶ siano regolarmente iscritti dal 2° anno in poi se ad un corso Laurea Triennale, ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
- ▶ dal 1° anno in poi se iscritti regolarmente ad un corso di Laurea Magistrale (2° livello, biennale)
- ▶ Gli studenti all'ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a ciclo unico che presentino domanda al bando possono scegliere se svolgere il tirocinio
 - **PRIMA** del conseguimento del titolo (se regolarmente iscritti all'Ateneo per l'a.a. 2016/17);
 - **DOPO** il conseguimento del titolo (che dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2017) e non saranno tenuti ad iscriversi all'a.a 2016/2017; in tal caso la mobilità dovrà avere inizio solo dopo il conseguimento del titolo stesso e conclusa entro il 30 settembre 2017. Non sono ammesse mobilità a cavallo tra il periodo che precede il conseguimento del titolo e quello successivo.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Gli studenti laureandi dovranno risultare regolarmente iscritti fino al momento della pubblicazione della graduatoria di merito.

- ▶ siano iscritti per l'a.a. 2016/17 a Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca, previa autorizzazione del coordinatore/direttore del corso/scuola. I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale dovranno scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all'estero, oppure il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Non possono beneficiare di entrambi i contributi;
- ▶ avere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio e/o della lingua veicolare richiesta dall'organismo ospitante.
- ▶ essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per il corso di studio di appartenenza.
- ▶ non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari.
- ▶ non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi (24 per programmi di studio a ciclo unico);

Il tirocinante perderà lo status di Erasmus e il diritto a continuare a percepire la borsa, qualora consegua il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di tirocinio all'estero e cessi, per qualsiasi motivo, di essere iscritto all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara. In questo caso, lo status e il contributo Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente il conseguimento del titolo, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità (n. 60 giorni) previste dal Programma Erasmus+.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda

Art. 6 – Supporti per la preparazione linguistica

Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, i beneficiari dello status di Erasmus+ Traineeship (fatta eccezione per i madrelingua del Paese di destinazione) saranno tenuti ad usufruire, qualora disponibile, del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione europea, che prevede la partecipazione obbligatoria alla verifica online delle competenze linguistiche prima e dopo lo svolgimento della mobilità, nel caso in cui la lingua di lavoro presso la sede ospitante sia una delle seguenti: inglese, francese, tedesco, olandese e spagnolo.

Gli studenti ai quali verrà assegnata la licenza per la partecipazione al corso on-line sono tenuti a svolgerlo e completarlo, salvi i casi di motivato impedimento che dovranno essere tempestivamente segnalati al Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti.

Il pagamento dell'eventuale saldo del contributo finanziario sarà condizionato dal completamento del corso online, qualora lo studente abbia potuto usufruire di una licenza



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Art. 7 – Presentazione della candidatura

7.1. La candidatura potrà essere presentata a partire dal giorno 21 novembre 2016 esclusivamente in forma telematica, collegandosi sul portale di Ateneo al seguente percorso:

www.unich.it – studiare all'estero – Programma Erasmus for traineeship a.a. 2016/2017
<http://unich.traineeship.it/>

Il termine ultimo per la compilazione delle domande online è fissato per le ore 23.59 dell'11 gennaio 2017.

N.B. La scadenza è perentoria, e non derogabile per alcun motivo, in quanto il sistema di iscrizione online verrà chiuso alla data e all'ora sopra indicate. Si suggerisce, pertanto, di evitare gli ultimi giorni utili, per evitare l'eventuale affollamento delle comunicazioni all'ufficio amministrativo, il quale sarà nell'impossibilità di poterle gestire tutte entro il termine, anche in considerazione della chiusura delle strutture dell'Ateneo durante il periodo delle festività natalizie.

Gli studenti che non riuscissero ad accedere alla domanda online o avessero difficoltà tecniche, dovranno contattare il Settore Relazioni Internazionali esclusivamente via email all'indirizzo uri2@unich.it. Questo indirizzo di posta elettronica dovrà essere utilizzato solo per le questioni tecniche riguardanti la candidatura online. **Quesiti di altra natura non verranno tenuti in considerazione.**

7.2. Alla candidatura deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- certificazioni linguistiche (non anteriori all'anno 2011)
 - documentazione attestante l'accettazione di un'azienda estera ad ospitare lo studente per un Erasmus + Traineeship in caso di selezione (all. 2 – fac simile di accettazione) (la lettera di accettazione dovrà essere corredata di timbro originale dell'azienda cos' come indicato all'art. 4)
- Non sarà possibile presentare più di una candidatura.

7.3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- incomplete o errate negli elementi essenziali
- prive degli allegati
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 – Conoscenza linguistica

È indispensabile una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall'ente ospitante come "lingua veicolare".

Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso una delle seguenti attestazioni:

- certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale (con data non anteriore all'anno 2011)
- superamento di un esame universitario della lingua del Paese di destinazione (o in una possibile lingua veicolare), sostenuto presso l'Università di appartenenza (effettuare l'upload del cedolino o del certificato dell'esame)
- permanenza all'estero certificata per almeno 3 mesi per motivi di studio o di lavoro (effettuare l'upload del documento attestante l'effettiva permanenza; il documento non deve avere una data anteriore all'anno 2011)



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

Costituiscono titolo preferenziale le seguenti certificazioni:

Lingua inglese:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge)

ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman)

IELTS (International English Language Testing System – University of Cambridge)

ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London)

LCCI/EB (London Chamber of commerce & Industry Examinations Board)

Lingua Francese:

DELF (Diplôme d'études en langue française)

DAF (Diplôme approfondi de langue française - Alliance Française)

Lingua tedesca:

ZD (Zertificat Deutsch – Goethe Institut/OSD)

ZDF (Zertificat Deutsch für den Beruf – Goethe Institut/OSD)

ZMF (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)

Lingua Spagnola:

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Art. 9 – Selezione dei candidati

Le selezioni per l'assegnazione dello status di Erasmus verranno effettuate secondo la formula riportata nell'allegato 4)

Lo status di Erasmus+ per Traineeship verrà conferito ai primi studenti che complessivamente realizzeranno le n. 39 mensilità finanziate dall'UE, fatto salvo ulteriori disponibilità finanziarie da parte dell'Ateneo che potrebbero aumentare i posti disponibili.

La graduatoria verrà stilata da una commissione nominata dal Magnifico Rettore e che verrà pubblicata sull'albo pretorio online dell'Ateneo e sul sito delle relazioni internazionali.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet d'Ateneo delle Relazioni Internazionali e sull'albo pretorio online entro un mese dalla scadenza del bando di concorso. Sul sito web delle relazioni internazionali verranno pubblicate eventuali comunicazioni circa lo slittamento della data della pubblicazione delle graduatorie.

Lo studente è tenuto a consultare la graduatoria sul sito internet, in quanto l'esito della domanda non verrà comunicato personalmente

La graduatoria sarà considerata definitiva, senza possibilità di revisione, qualora, dalla data di pubblicazione, decorsi 4 giorni consecutivi, non vengano presentate al Magnifico Rettore – *Settore Relazioni Internazionali* (fax 0871 3556128, email: uri2@unich.it), istanze di revisione della graduatoria stessa (allegando copia del documento di identità all'istanza).

Art. 10 – Accettazione dello Status di Erasmus+ per Traineeship

10.1 L'assegnazione definitiva dello Status Erasmus+ per Traineeship è subordinata alla sua accettazione formale della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

I vincitori dovranno effettuare l'accettazione dello status, **nel periodo e modalità che verranno comunicati sul sito dell'Ateneo: www.unich.it (studiare all'estero- Erasmus+ for traineeship)**

La mancata accettazione entro i termini e modalità che verranno successivamente comunicati, senza un'adeguata motivazione, comporterà l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria e la perdita del diritto ad usufruire dello status di Erasmus.

Si raccomanda di porre attenzione alle notizie predette, consultando la pagina web del Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti in quanto **si ribadisce che NON verranno effettuate comunicazioni personali né telefoniche.**

Nel caso in cui sarà impossibile effettuare l'accettazione entro il termine comunicato sul sito dell'Ateneo – per gravi motivi di salute e o di famiglia, entrambi debitamente e formalmente documentati, lo studente è tenuto a darne comunicazione formale nei modi seguenti:

- tramite fax o email (0871 3556128; uri2@unich.it)

Tra il momento di consegna al Settore Relazioni Internazionali e, da parte di un proprio delegato.

Lo studente verrà ammesso con riserva, con l'impegno a regolarizzare la sua posizione entro un termine che verrà indicato, nel caso in cui la motivazione verrà ritenuta valida.

10.2. ai fini della erogazione del contributo comunitario, dovranno essere consegnati al *Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti*, i seguenti documenti:

- Training agreement sottoscritto dal Delegato Erasmus di Dipartimento e dalla Istituzione/azienda ospitante

10.4. – In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al *Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti*.

I candidati in graduatoria, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, verranno contattati dal *Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti*, via email e/o al telefono.

Art. 1 – Documenti

11.1 Prima della partenza l'Università di appartenenza dovrà rilasciare allo studente:

- un Accordo finanziario per Traineeship Erasmus che sarà sottoscritto dal beneficiario e dall'istituto di appartenenza;
- un Modulo "Learning Agreement for Traineeship" per la stesura del programma di tirocinio che dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, dall'Impresa ospitante e dal beneficiario stesso prima della partenza
- Il Learning Agreement dovrà includere, oltre al programma di tirocinio (da concordarsi con l'impresa ospitante), le date di avvio e di fine mobilità

Ogni cambiamento sostanziale del programma o delle date di svolgimento della mobilità ed eventuali estensioni dovrà essere concordato, per iscritto, dalle parti (Università, beneficiario e Impresa ospitante).

Entro un mese dall'arrivo nell'impresa ospitante lo studente dovrà tramettere al proprio ufficio relazioni internazionali le eventuali variazioni circa il programma da svolgere ed un mese prima della scadenza



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

dell'Accordo finanziario l'eventuale richiesta di estensione/prolungamento del periodo mobilità rispetto a quanto inizialmente autorizzato (ved. specifiche al successivo paragrafo). Ogni cambiamento che si riveli necessario, concordato formalmente tra le parti, dovrà essere trasmesso immediatamente dallo studente al Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti.

11.2 - Durante il periodo:

Entro una settimana dall'arrivo, lo studente dovrà discutere in dettaglio le mansioni da espletare con il tutor presso l'impresa ospitante e in caso di variazioni al programma informare per iscritto il proprio ateneo inviando il modulo "Changes to Learning Agreement" debitamente compilato e firmato dall'impresa ospitante. Detto modulo sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo.

L'intero periodo di tirocinio non dovrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017 e non dovranno esserci interruzioni tra il periodo di Traineeship già autorizzato e quello per il quale il beneficiario chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di tirocinio);

In caso di interruzione del periodo di mobilità per "eventi eccezionali" (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore; calamità naturale) o per "motivi di causa di forza maggiore"¹, l'Istituto di appartenenza richiederà all'AN di valutare di volta in volta l'eventuale riconoscimento del motivo e le relative misure da adottare nei confronti dello studente.

Durante la mobilità il Beneficiario non potrà:

- sostenere esami presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
- presentare domanda di trasferimento o passaggio interno;
- conseguire il titolo di studio
- assentarsi dal luogo del Traineeship, salvo formale comunicazione alla sede ospitante e al Settore Relazioni Internazionali dell'Ateneo che provvederà alla decurtazione del contributo finanziario per i giorni di assenza. Nel caso in cui il contributo finanziario sia stato già erogato, verrà richiesta la restituzione del contributo corrispondente ai giorni di assenza.

11.3 - Al rientro dalla mobilità:

Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità, e per le mobilità del 2° semestre non oltre il 7 ottobre 2017, lo studente dovrà presentare la seguente documentazione

> l'Attestato rilasciato dalla sede ospitante al termine del periodo di tirocinio all'estero debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento dell'attività, incluso il periodo di prolungamento solo se autorizzato dall'istituto di appartenenza

> il Transcript Certificate rilasciato dalla sede ospitante, che riporti il giudizio sul lavoro svolto nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement.

L'attribuzione del numero dei crediti per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza ed un credito ECTS è equivalente ad un credito CFU. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio del beneficiario questo potrebbe essere riconosciuto *ex post* sotto forma di crediti aggiuntivi

¹ Si intende impossibilità ad adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

e sarà, comunque, attestato nel Diploma Supplement, per gli studenti che risultano essere ancora iscritti all'Ateneo.

NOTA: L'Ateneo di appartenenza non riconoscerà allo studente ERASMUS i risultati del periodo di formazione effettuato all'estero in presenza di:

- > giudizio negativo sull'attività svolta nel "Transcript Certificate" da parte dell'impresa ospitante;
- > inottemperanza da parte dello studente nelle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità per come sopraspacificato
- > comportamenti scorretti nei confronti della sede ospitante e da questa attestati formalmente
- > interruzione della permanenza prima del periodo minimo (60 gg. completi)

In questi casi verrà richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.

Art. 13 – Organizzazione del soggiorno

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito ad eventuali norme che regolano :

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche.

La legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche

Art. 14 - Copertura assicurativa

Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, per i soli sinistri avvenuti durante le attività formative. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della Tessera Sanitaria Europea di Assicurazione Malattia o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.

Solitamente una copertura sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM - <http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi>).

Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso ad esempio **di uno specifico intervento medico**. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2 , comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, l'Università degli Studi "G.



Università degli studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti

d'Annunzio" Chieti-Pescara, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando.

Titolarità del trattamento dei dati è L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del Magnifico Rettore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Art. 15 – Responsabile del procedimento (Legge 241/1990)

Responsabile del procedimento amministrativo è Gabriella Di Pepe, Responsabile del Settore Relazioni Internazionali, presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, sede del Rettorato, Campus Universitario, Via dei Vestini, Chieti Scalo; email uri1@unich.it

IL RETTORE

(Prof. Carmine DI ILIO)



rr.ii/gdp